

Dmedia Commerce S.p.A.

Sede legale in Pontassieve – Località Le Sieci (Fi) - Via Aretina, n. 25

Capitale Sociale Euro 3.600.000,00 i.v.

C.F. e P. Iva: 04071720488

Iscritta al Registro Imprese di Firenze al n. 04071720488

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Firenze REA n. 413813

Dmail Group S.p.A.

Sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 15

Capitale Sociale Euro 15.300.000,00 i.v.

C.F. e P. Iva: 12925460151

Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 12925460151

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano REA n. 1755213

PROGETTO DI SCISSIONE

(ai sensi degli articoli 2506-*bis* e 2506-*ter* del codice civile)

Progetto di scissione parziale della Dmedia Commerce S.p.A. a favore della società beneficiaria Dmail Group S.p.A..

Scopo della scissione

L'operazione proposta, strutturata come una scissione parziale del patrimonio della Dmedia Commerce S.p.A., è volta alla integrazione del complesso aziendale relativo all'attività immobiliare della scissa nella beneficiaria Dmail Group S.p.A..

La prospettata operazione determinerà un miglioramento della struttura patrimoniale, economica e finanziaria della Dmail Group S.p.A., attraverso il rafforzamento patrimoniale immobiliare, l'ottimizzazione dei flussi economici e finanziari derivanti dai contratti di locazione, il miglioramento del rapporto tra indebitamento a breve ed indebitamento a lungo termine, garantendo al contempo la razionalizzazione delle attività accessorie e di supporto alle società del Gruppo.

Il complesso aziendale che sarà scisso e trasferito alla società beneficiaria Dmail Group S.p.A., come ampiamente e dettagliatamente specificato in seguito, comprende tutti gli elementi patrimoniali riferibili alla gestione immobiliare di Dmedia Commerce S.p.A..

Società partecipanti alla scissione

Le società partecipanti alla scissione sono:

- La società **Dmedia Commerce S.p.A.** con sede in Pontassieve (FI) – Località Le Sieci (Fi) – Via Aretina, n. 25, CF e P.IVA 04071720488, Capitale Sociale euro 3.600.000= i.v.;
- La società **Dmail Group S.p.A.**, con sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 15, CF e P.IVA 12925460151, capitale sociale pari ad Euro 15.300.000,00= i.v..

Atto costitutivo e Statuto

Lo statuto della scissa Dmedia Commerce S.p.A., allegato al presente progetto, corrisponde a quello attualmente vigente.

Lo statuto della società beneficiaria Dmail Group S.p.A., allegato al presente progetto, non subirà modifiche a seguito dell'operazione.

Rapporto di cambio

Modalità di assegnazione delle azioni

Data a decorrere dalla quale tali azioni partecipano agli utili

Dal momento che il 100% del capitale sociale delle società scissa, Dmedia Commerce S.p.A., è detenuto direttamente dalla beneficiaria Dmail Group S.p.A., la scissione parziale avviene senza dar luogo ad alcun concambio. Non si applicano, in analogia con le disposizioni dell'articolo 2505 del codice civile, e richiamato il disposto dell'articolo 2506-ter, terzo comma, del codice civile, le disposizioni di cui all'articolo 2501-ter, primo comma, nn. 3), 4) e 5) e all'articolo 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile.

Pertanto, alla scissione in oggetto non si applica quanto previsto dal codice civile in materia sia di rapporto di cambio che di criteri di assegnazioni delle azioni.

Sulla base di tutto quanto sopra indicato, a seguito della scissione la società beneficiaria Dmail Group S.p.A., unico socio della società scissa Dmedia Commerce S.p.A., in contropartita delle attività e delle passività ricevute, procederà alla riduzione del costo di iscrizione della partecipazione detenuta nella medesima scissa, in misura proporzionale al patrimonio netto

contabile trasferito.

Decorrenza giuridica, contabile e fiscale dell'operazione di scissione

La scissione avrà effetti giuridici *erga omnes* a decorrere dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2506-quater del codice civile presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente, o dal momento successivo eventualmente stabilito nell'atto di scissione.

Gli effetti contabili e fiscali decorreranno dalla stessa data.

Particolari categorie di soci

Possessori di titoli diversi dalle azioni

Particolari vantaggi a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società

Non esistono particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni. Non vengono neppure proposti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

Elementi patrimoniali attribuiti alla società beneficiaria

Ai sensi dell'art. 2506-ter del codice civile, che espressamente richiama l'art. 2501-quater, ricorrendo i presupposti, sono stati utilizzati come situazioni patrimoniali di scissione i Bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2008 delle società partecipanti alla scissione. In proposito, considerato che la società scissa, Dmedia Commerce S.p.A., è la risultante della fusione per incorporazione della società CAT import Export S.p.A. nella società Dmail S.r.l., fusione che ha avuto efficacia dall'ultima delle iscrizioni prescritte dalla Legge, avvenuta il 31 dicembre 2008, i Bilanci di esercizio al 31 dicembre 2008 adottati come situazione patrimoniale della medesima Dmedia Commerce S.p.A., ai sensi del citato articolo 2501-quater del codice civile, sono quelli riferibili alle due società esistenti prima dell'effetto giuridico della richiamata operazione di fusione per incorporazione.

I cespiti attribuiti alla costituenda società beneficiaria **Dmail Group S.p.A.**, sulla base delle risultanze delle situazioni patrimoniali di scissione al 31 dicembre 2008, sono i seguenti:

ATTIVITÀ:

1. Immobilizzazione immateriale costituita dalle spese sostenute per "l'affrancamento" dell'immobile sito in Bomporto (MO), Via Aldo Moro 41, condotto in forza di contratto di leasing;

Valore contabile al 31.12.2008: **Euro 14.873,00=**

2. Fabbricato artigianale sito nel Comune di Pontassieve (FI), frazione Le Sieci, Via Aretina 25, composto dalle seguenti porzioni immobiliari:
 - catasto dei fabbricati di detto comune, fg.94, part. 371, sub. 506, categoria C/3, classe 3, consist. Mq 468, r.c. Euro 3.287,14=;
 - catasto dei fabbricati di detto comune, fg.94, part. 371, sub. 507, categoria C/3, classe 3, consist. Mq 547, r.c. Euro 3.842,02=;

Valore contabile al 31.12.2008: **Euro 196.130,50=**

3. Fabbricato industriale sito nel Comune di Medolla (MO), Via Estensi 16, composto dalle seguenti porzioni immobiliari:
 - catasto dei fabbricati Ufficio del Territorio di Modena nel Comune di Medolla, fg. 18, mapp. 124, sub. 6;

Valore contabile al 31.12.2008: **Euro 236.694,10=**

4. Risconti attivi inerenti i canoni del contratto di leasing immobiliare avente ad oggetto l'immobile sito in Bomporto (MO), Via Aldo Moro 41.

Valore contabile al 31.12.2008: **Euro 78.947,40=**

TOTALE ATTIVO CONTABILE DA TRASFERIRE: EURO 526.645,00=

PASSIVITÀ:

1. Fondo ammortamento relativo al fabbricato artigianale sito nel Comune di Pontassieve (FI), frazione Le Sieci, Via Aretina 25, (comprensivo della quota di ammortamento al 31 dicembre 2008)

Valore contabile al 31.12.2008: **Euro 2.941,96=**

2. Fondo ammortamento relativo al fabbricato industriale sito nel Comune di Medolla (MO), Via Estensi 16, (comprensivo della quota di ammortamento al 31 dicembre 2008)

Valore contabile al 31.12.2008: **Euro 89.382,51=**

3. Fondo Trattamento di Fine Rapporto relativo al dipendente trasferito unitamente al complesso aziendale:

Valore contabile al 31.12.2008: **Euro 6.713,72=**

4. Rateo passivo ferie relativo al dipendente trasferito unitamente al complesso aziendale:

Valore contabile al 31.12.2008: **Euro 1.784,48=**

5. Rateo passivo permessi relativo al dipendente trasferito unitamente al complesso aziendale:

Valore contabile al 31.12.2008: **Euro 970,20=**

6. Rateo passivo ROL relativo al dipendente trasferito unitamente al complesso aziendale:

Valore contabile al 31.12.2008: **Euro 2.875,95=**

7. Debito per quattordicesima mensilità di competenza del dipendente trasferito unitamente al complesso aziendale:

Valore contabile al 31.12.2008: **Euro 1.455,31=**

TOTALE PASSIVO CONTABILE DA TRASFERIRE: EURO 106.124,13=.

PATRIMONIO NETTO CONTABILE DA TRASFERIRE ALLA SOCIETA' BENEFICIARIA: Euro 420.520,87= che si otterrà mediante riduzione delle Riserve disponibili della società scissa.

Il valore effettivo (coincidente con la differenza tra il valore corrente delle attività e delle passività trasferite) del patrimonio netto da trasferire ammonta ad Euro 1.750.020,74=.

Tale valore risulta di seguito dettagliato:

- Spese di affrancamento dell'immobile sito in Bomporto (MO), Via Aldo Moro 41, Euro 14.873,00=;
- Immobile sito in Località Sieci (FI) Euro 1.430.000,00=, come da perizia del 6 giugno 2008 redatta dal Geom. Anita Spannocchi, iscritta all'Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Firenze al n. 3336/12, di cui Euro 286.000,00= riferibili all'area su cui insiste il fabbricato;
- Immobile sito in Località Medolla (Mo) Euro 240.000,00=, come da perizia del 23 marzo 2009 redatta dal Geom. Giuseppe Borghi, iscritto all'Albo Professionale dei Geometri di Modena al n. 2174, di cui Euro 45.000,00= riferibili all'area su cui insiste il fabbricato;
- Risconti attivi su canoni di leasing Euro 78.947,40=;

- Fondo Trattamento di Fine Rapporto Euro 6.713,72=;
- Rateo passivo ferie Euro 1.784,48=;
- Rateo passivo permessi Euro 970,20=;
- Rateo passivo ROL Euro 2.875,95;
- Debito per quattordicesima mensilità Euro 1.455,31=.

Il valore effettivo del patrimonio netto da trasferire sopra indicato non comprende il valore effettivo dell'immobile sito in Bomporto (MO), Via Aldo Moro 41 (pari ad Euro 4.090.884,34=), come avanti meglio indicato, e non comprende il valore del debito residuo per i canoni ed il riscatto del contratto di leasing relativo al medesimo immobile (pari ad Euro 486.710,00=).

Si attesta, altresì, che il valore effettivo del patrimonio netto che residuerà nella scissa (Dmedia Commerce S.p.A.) risulta non inferiore al valore contabile del medesimo patrimonio netto alla stessa data.

Si precisa che unitamente alle attività e passività sopra evidenziate verrà trasferito alla beneficiaria anche il contratto di leasing immobiliare n. IM/97039 stipulato dalla scissa Dmedia Commerce S.p.A. (al momento della stipula del contratto in parola CAT Import Export S.p.A., poi incorporata dall'attuale Dmedia Commerce S.p.A.) in data 22 aprile 2002 con la società Privata Leasing S.p.A.. Il contratto prevede n. 96 rate mensili, di cui la prima di importo pari ad Euro 500.000,00= (oltre IVA) e le restanti di importo pari ad Euro 24.114,00= (oltre IVA), ed un prezzo di riscatto, da esercitarsi entro il 22 aprile 2010, di Euro 125.000,00= (oltre IVA). Il contratto di leasing in parola si riferisce all'immobile sito in Bomporto (MO), via Aldo Moro 41, composto dalle seguenti porzioni immobiliari:

- catasto dei fabbricati di detto comune, fg. 32, mapp. 162, sub 2, cat D/8, r.c. Euro 51.748,98;
- catasto dei fabbricati di detto comune, fg. 32, mapp. 162, sub 3, cat A/3, cl. 3, vani 5, r.c. Euro 247,90;
- catasto dei fabbricati di detto comune, fg. 32, mapp. 162, sub 1, area cortiliva comune a tutte le unità immobiliari del mappale 162.

L'immobile così descritto ricopre una superficie di circa mq. 6.584,73= al piano terra e mq. 806.19= al piano primo.

Alla data del 31.12.2008 il debito residuo per i canoni ed il riscatto dell'immobile ammontava ad Euro 486.710,00=.

Il valore effettivo dell'immobile sopra descritto detenuto in forza di contratto di leasing, come da perizia del 23 marzo 2009 redatta dal Geom. Giuseppe Borghi, iscritto all'albo dei Geometri della Provincia di Modena al n. 2174, ammonta ad Euro 4.090.884,34=, di cui Euro 512.943,80= riferibili all'area su cui insiste il fabbricato.

Si precisa, altresì, che unitamente al compendio scisso, come sopra identificato, vengono trasferiti anche i seguenti contratti relativi agli immobili sopra menzionati:

- contratto di assicurazione responsabilità civile verso terzi, incendio, atti dolosi, fenomeni atmosferici, fenomeni elettrici, n. 519.533969.13, stipulato con la compagnia di assicurazione La Fondiaria Assicurazioni S.p.A., il 6 maggio 2002, scadente alle ore 24 del 31 dicembre 2010, riferito all'immobile (condotto in forza di contratto di leasing) sito nel Comune di Bomporto (MO), via Aldo Moro 41, con beneficiario la società Privata Leasing S.p.A.;
- contratto di assicurazione responsabilità civile verso terzi, incendio, n. 034.00548640, riferito all'immobile sito nel Comune di Pontassieve (FI), frazione Le Sieci, Via Aretina 25, scadente il 31 dicembre 2009, stipulato con la compagnia di assicurazioni INA Assitalia S.p.A.; estensione polizza assicurativa responsabilità rischi civili verso terzi ed eventi atmosferici (alluvioni e terremoti) n. 034.00320829, scadente il 31 dicembre 2009, stipulata con la medesima compagnia di assicurazione;
- contratto di assicurazione dell'immobile sito nel Comune di Medolla (MO), Via Estensi 16, con beneficiario la stessa società contraente, n. 0519.0543323.55, stipulato con la compagnia di assicurazione Fondiaria Sai S.p.A. scadente alle ore 24 del 31 dicembre 2009;
- contratto di locazione dell'immobile sito nel Comune di Medolla (MO), Via Estensi 16, stipulato in data 10/06/1998 e scadente il 03/06/2004 (rinnovabile, e rinnovato, per altri 6 anni), registrato in data 18/06/1998, presso l'Ufficio del Registro di Mirandola, con controparte la società O.M.C. S.r.l.. Tale contratto prevede la corresponsione di un canone annuo di locazione di Euro 15.493,71, oltre IVA, da pagarsi in quattro rate trimestrali.

Gli elementi patrimoniali facenti parte il compendio scisso saranno assegnati alla società beneficiaria nella loro consistenza alla data di efficacia giuridica della scissione, tenendo conto, quindi, delle variazioni dovute alla dinamica aziendale. Eventuali differenze tra i valori contabili sopra indicati e quelli che risulteranno alla data di efficacia della scissione saranno regolate fra la società scissa e la società beneficiaria, anche mediante conguagli in denaro o reciproche poste di debito/credito. Eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero manifestare successivamente alla data di efficacia della scissione in relazione ai beni assegnati alla società beneficiaria ed ai beni rimasti in capo alla società scissa rimarranno rispettivamente a beneficio o a carico, a seconda del caso, della società beneficiaria e della società scissa.


Milano, 14 maggio 2009

Per la società scissa

Dmedia Commerce S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Dott. Joaquim Soares)


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Soares', written over a horizontal line that extends to the right.

Per la società beneficiaria

Dmail Group S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Dott. Adrio Maria de Carolis)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adrio Maria de Carolis', written over a horizontal line that extends to the right.

Allegati c.s..



Via Ripamonti n. 89 – 20141 Milano
C.F. e P.Iva : 12925460151

STATUTO SOCIALE

Atto: 15 Giugno 2007

Depositato Reg. Imprese MI 19 Giugno 2007

Iscritto in data 3 Luglio 2007

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - DENOMINAZIONE

La Società si denomina "Dmail Group S.p.A."

Art. 2 - OGGETTO SOCIALE

2.1

La Società ha per oggetto:

- Commercio all'ingrosso, al dettaglio e per corrispondenza, utilizzando qualsiasi metodo ma prevalentemente avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronica, dei seguenti articoli:

- a) macchinari e prodotti elettrici, elettronici, elettromeccanici e meccanici per l'automazione dei servizi contabili, amministrativi ed industriali, mobili e macchine per ufficio;
- b) accessori, parti di ricambio, articoli di cancelleria e programmi relativi all'uso delle macchine precedenti;
- c) attrezzature per il disegno e le arti visive, materiale scientifico;
- d) libri, dischi, videocassette e relativi accessori di ogni genere;
- e) sistemi di sicurezza ed antifurto in genere;
- f) telefonia, relativi ricambi ed accessori;
- g) articoli casalinghi per la casa in genere;
- h) articoli di arredamento per la casa;
- i) articoli per il tempo libero e lo svago;
- j) articoli per i veicoli mobili in genere (auto, barche, camper, moto, bici, etc.);
- k) articoli e prodotti per la cura della persona in genere;
- l) articoli e prodotti per la cura delle piante e degli animali in genere.

2.2

- Noleggio, locazione (esclusa però la locazione finanziaria) e vendita, eseguiti con ogni mezzo, di prodotti, di apparecchiature, di impianti, ivi compreso i relativi accessori, e di qualsiasi altro apparato o meccanismo anche virtuale, inerente la telefonia fissa o mobile, la comunicazione audiovisiva e/o la comunicazione elettronica anche multimediale mediante impianti terrestri o satellitari;

- compravendita e noleggio di sistemi inerenti alla elaborazione, alla trasmissione ed alla comunicazione dei dati;

- attività di consulenza, assistenza nell'acquisto, installazione, realizzazione e riparazione di sistemi di elaborazione dati, della parola, del suono e delle immagini;

- attività di montaggio, installazione e di assistenza tecnica di apparecchiature, strumenti ed attrezzature per la telefonia e la comunicazione multimediale anche satellitare;

- locazione (esclusa la locazione finanziaria) e noleggio di qualsiasi bene mobile ed immobile ivi compreso diritti e opzioni di sfruttamento commerciale anche se di proprietà di terzi purché ne abbia la disponibilità legittima;

- costruzione e gestione di uno o più centri servizi per relazioni pubbliche e consulenza nei problemi della comunicazione avvalendosi anche di personale specializzato nel settore. Potrà a tal fine intrattenere rapporti di interscambio con analoghe società in Italia e all'estero, dando una completa assistenza



Via Ripamonti n. 89 – 20141 Milano
C.F. e P.Iva : 12925460151

STATUTO SOCIALE

Atto: 15 Giugno 2007

Depositato Reg. Imprese MI 19 Giugno 2007

Iscritto in data 3 Luglio 2007

dall'analisi delle strategie alla formulazione degli obiettivi, dalla definizione di una politica alla messa in opera di singole operazioni del programma di relazioni pubbliche e di comunicazione;

- servizio di richiesta di carte di credito aziendali e personali;
- servizio di informazioni scientifiche, tecniche, socio economiche ivi compresa attività di indagine di mercato, ricerca di mercati e di marketing in genere avvalendosi delle reti di servizi nazionali ed internazionali e di telecomunicazione in genere nonché delle varie banche dati.

2.3

- Prestazione di assistenza tecnica e specializzata agli operatori economici allo scopo di favorire la conclusione di affari, seguendone il perfezionamento e curandone la relativa esecuzione. La società potrà fornire agli operatori economici, ai clienti ed ai terzi in genere l'assistenza e consulenza richiesta nei settori aziendali, amministrativi, tributari e legali e tecnici avvalendosi delle prestazioni di singoli professionisti, organizzazioni ed istituzioni specializzate ovvero di studi professionali nazionali ed internazionali;
- attività di formazione e addestramento del personale e dei collaboratori sia per aziende commerciali che per enti pubblici e privati;
- industria editoriale, libraria e grafica a mezzo stampa o con altri sistemi di diffusione compresi tutti i sistemi audiovisivi, i sistemi via cavo, o via telematica o via satellite;
- pubblicazione di testate giornalistiche periodiche e gestione di agenzie di informazione, con esclusione dei quotidiani.

2.4

- La Società potrà brevettare gli articoli ed i prodotti di sua invenzione nonché articoli di terzi, prodotti ideati e/o acquistati da terzi e rispondenti ai requisiti previsti dagli artt. dal 2584 al 2591 del Codice Civile, nonché delle leggi concernenti invenzioni, modelli, regolamenti e convenzioni internazionali;
- la Società potrà inoltre acquistare e/o commercializzare i brevetti di cui sopra ed organizzare meeting, seminari, riunioni, conferenze, congressi e quanto altro inerente all'attività sociale allo scopo di costituire le premesse per la promozione, incentivazione e sviluppo dell'attività creativa predisponendo depliant illustrativi opuscoli e pubblicazioni di carattere scientifico che illustrino i processi tecnici e tecnologici degli articoli e prodotti oggetto di brevetti;
- la Società potrà intrattenere rapporti con altri enti e società sia in Italia che all'estero e prestare una complessa assistenza in materia tecnica-commerciale e di consulenza sui processi tecnologici e di funzionamento dei prodotti proposti;
- la Società potrà effettuare sia in Italia che all'estero tutte le operazioni inerenti alla creazione, la produzione ed il commercio di servizi meccanografici di prodotti quale software e simili di elaborazione dati in proprio e per conto terzi oltre a consulenze, rappresentanze nel settore meccanografico, di elaborazione e nel settore delle comunicazioni e trasmissione dati e dei relativi macchinari.

2.5

- La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie, ad eccezione delle attività finanziarie subordinate dalla legge a particolari autorizzazioni o requisiti, che comunque si renderanno utili ed opportune al conseguimento dell'oggetto sociale.
- Potrà assumere ed accordare interessenze, quote, partecipazioni azionarie e non, in altri organismi costituiti o costituendi aventi scopi affini e/o complementari, salvo quanto disposto dall'art. 2361 del Codice Civile.



Via Ripamonti n. 89 – 20141 Milano
C.F. e P.Iva : 12925460151

STATUTO SOCIALE

Atto: 15 Giugno 2007

Depositato Reg. Imprese MI 19 Giugno 2007

Iscritto in data 3 Luglio 2007

Art. 3 - SEDE

La Società ha sede legale in Milano.

La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Art. 4 - DURATA

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

5.1

Il capitale sociale è di Euro 15.300.000 (quindicimilionitrecentomila) diviso in n. 7.650.000 (settemilioneiseicocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 2 (due) e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con conferimenti di beni in natura o di crediti o mediante compensazione di debiti liquidi ed esigibili della Società.

Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

5.2

I soci dovranno effettuare i versamenti sulle azioni ai termini di legge secondo le modalità ritenute opportune dal Consiglio di Amministrazione.

5.3

Per le operazioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano le norme di legge.

La delibera di aumento del capitale sociale può escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita stima dalla società incaricata della revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

5.4

L'Assemblea straordinaria dei soci può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

5.5

L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a norma dell'articolo 2349, primo comma del Codice Civile, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro.



Via Ripamonti n. 89 – 20141 Milano
C.F. e P.Iva : 12925460151

STATUTO SOCIALE

Atto: 15 Giugno 2007

Depositato Reg. Imprese MI 19 Giugno 2007

Iscritto in data 3 Luglio 2007

Art. 6 - STRUMENTI FINANZIARI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a norma degli articoli 2349, secondo comma e 2351, ultimo comma del Codice Civile, l'assegnazione, a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Art. 7 - OBBLIGAZIONI

7.1

La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 2410 del Codice Civile e obbligazioni convertibili in azioni con delibera assunta dall'Assemblea straordinaria, a norma dell'articolo 2420-bis del Codice Civile.

7.2

L'Assemblea straordinaria dei soci può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Art. 8 - PATRIMONI DESTINATI

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 9 - FINANZIAMENTI

La Società potrà acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 10 - RECESSO

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nelle ipotesi di:

- a) proroga del termine di durata della società;
- b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Art. 11 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

11.1

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.



Via Ripamonti n. 89 – 20141 Milano
C.F. e P.Iva : 12925460151

STATUTO SOCIALE

Atto: 15 Giugno 2007

Depositato Reg. Imprese MI 19 Giugno 2007

Iscritto in data 3 Luglio 2007

Fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale (o ad almeno 2 (due) membri dello stesso) ed ai soci che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Repubblica Italiana.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso da pubblicarsi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza, sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica" o in alternativa nel quotidiano "La Nazione".

Nell'avviso dovranno essere indicati:

- gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- il luogo in cui si svolge l'Assemblea, in prima, seconda ed eventualmente terza convocazione, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- il giorno e l'ora della prima, della seconda e della terza convocazione;
- le altre menzioni richieste dalla legge.

11.2

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In questi casi il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.

11.3

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

11.4

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la percentuale del capitale sociale intervenuto e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale intervenuto. Tuttavia, si intende approvata la delibera che rinuncia o transige sull'azione sociale di responsabilità nei confronti degli Amministratori se consta il voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale.



Via Ripamonti n. 89 – 20141 Milano
C.F. e P.Iva : 12925460151

STATUTO SOCIALE

Atto: 15 Giugno 2007

Depositato Reg. Imprese MI 19 Giugno 2007

Iscritto in data 3 Luglio 2007

11.5

Spetta a colui che presiede l'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, constatando il diritto di intervento all'Assemblea e la validità delle deleghe, di risolvere le eventuali contestazioni, di dirigere la discussione, di stabilire ordine e procedure della votazione, nonché di verificare i risultati della stessa.

11.6

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima, in seconda e in terza convocazione con la partecipazione di tanti soci che rappresentino, rispettivamente, più della metà, più di un terzo e più di un quinto del capitale sociale e delibera in prima, in seconda e in terza convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato.

11.7

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i Soci anche i non intervenuti ed i dissenzienti.

Art. 12 - DIRITTO DI INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

12.1

Per essere ammessi all'Assemblea, i Soci devono procedere al deposito previsto ai sensi di legge. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda convocazione e, in caso di assemblea straordinaria, anche per la terza convocazione.

12.2

Ciascun Socio avente diritto di intervenire all'assemblea ha facoltà di farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli artt. da 136 a 144 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed ai relativi regolamenti emanati dalla Consob in materia di deleghe di voto.

12.3

Ciascun Socio può esercitare il diritto di voto anche per corrispondenza secondo le modalità indicate dalla legge e dai regolamenti Consob. In particolare, l'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà contenere:

- l'avvertenza che il voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza;
- le modalità e i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto e il termine entro il quale dovrà pervenire al destinatario.

Art. 13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o da qualsiasi altro Consigliere di Amministrazione. Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea. L'assistenza del Segretario non necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.



Via Ripamonti n. 89 – 20141 Milano
C.F. e P.Iva : 12925460151

STATUTO SOCIALE

Atto: 15 Giugno 2007

Depositato Reg. Imprese MI 19 Giugno 2007

Iscritto in data 3 Luglio 2007

Art. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi, più precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia. Se il Consiglio è composto di un numero di amministratori non superiore a sette, almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge; se il numero degli amministratori è superiore a sette gli amministratori indipendenti devono essere almeno due. L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero. I nuovi Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

14.2

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali devono essere indicati non più di quindici candidati elencati secondo un ordine progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o la diversa misura definita dalla Consob, con proprio regolamento.

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Ogni azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione ovvero nel diverso termine minimo eventualmente previsto dalla normativa legislativa o regolamentare vigente. All'atto del deposito esse dovranno essere corredate dai curricula professionali dei candidati e dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla normativa di legge o regolamentare, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge di regolamento o di statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione. Le liste devono comprendere l'indicazione del o degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

Tutti coloro che hanno depositato una lista devono consegnare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati attestante la propria qualità di Socio almeno quindici giorni prima della data della riunione assembleare in prima convocazione ovvero nel diverso termine minimo eventualmente previsto dalla normativa legislativa o regolamentare vigente.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni che precedono sarà considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, tutti gli Amministratori secondo il numero fissato dall'Assemblea, eccetto l'amministratore riservato alla lista di minoranza di cui al successivo punto b);

(b) fra le restanti liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, risulta eletto Amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente;

(c) in caso di parità di voti fra le liste di cui al precedente punto b), si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il primo candidato della lista che ottiene la maggioranza semplice dei voti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Qualora sia stata presentata una sola lista, da tale lista verranno tratti tutti gli Amministratori elencati in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea per la composizione del Consiglio di Amministrazione. Qualora venga presentata una sola lista e questa non contenga il nominativo di uno o più candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, da tale lista sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, tutti gli Amministratori secondo il numero fissato dall'Assemblea, eccetto l'ultimo o gli ultimi due. L'ultimo Amministratore, o gli ultimi due, il o i quali, ai sensi del presente articolo, deve o devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, viene o vengono eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge senza vincolo di lista.

Con le stesse modalità del paragrafo che precede si procederà all'elezione degli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza anche nel caso in cui, pur in presenza di liste di minoranza, dalle stesse non sia stato possibile eleggere tali amministratori o perché non indicati oppure perché la lista non ha conseguito la necessaria percentuale di voti.

Qualora non venga presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea con la maggioranza di legge senza vincolo di lista. Inoltre, qualora, per qualsiasi ragione, non fosse comunque possibile nominare, avvalendosi del procedimento di lista qui disciplinato, uno o più Amministratori necessari a raggiungere il numero complessivo indicato dall'Assemblea, quest'ultima delibera la nomina degli Amministratori necessari per raggiungere il predetto numero complessivo, con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista.

14.3

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per dimissioni o per altre cause, uno o più membri senza che venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio provvederà alla sostituzione per cooptazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 2386 c.c..

L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve dare comunicazione immediata al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica, a meno che i requisiti di indipendenza permangano in capo al numero minimo di Amministratori che, secondo la normativa vigente, devono possedere tale requisito. In caso di decadenza, così come nel caso in cui venga comunque meno l'Amministratore indipendente, il Consiglio di Amministrazione provvede ai sensi del precedente comma.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la metà o più della metà degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.



Via Ripamonti n. 89 – 20141 Milano
C.F. e P.Iva : 12925460151

STATUTO SOCIALE

Atto: 15 Giugno 2007

Depositato Reg. Imprese MI 19 Giugno 2007

Iscritto in data 3 Luglio 2007

Art. 15 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ORGANI DELEGATI

15.1

Il Consiglio nomina il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dai suoi componenti. Può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e nei limiti di legge uno o più Amministratori Delegati, con poteri congiunti e/o disgiunti. Può inoltre attribuire agli altri Consiglieri particolari incarichi.

15.2

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto da non più di metà dei suoi membri, delegando allo stesso le proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle che la legge riserva espressamente al Consiglio. Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano per quanto compatibili le norme degli articoli 16 e 17 del presente Statuto. Le deliberazioni del Comitato devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza.

15.3

Gli Organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

15.4

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra soggetti in possesso, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, di un diploma di laurea in discipline economiche o giuridiche ovvero di un'esperienza almeno triennale maturata in posizione di adeguata responsabilità presso l'area amministrativa, e/o finanziaria e/o del controllo di gestione o in settori analoghi. Il Consiglio di Amministrazione conferisce al Dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge, determinandone altresì la remunerazione.

Art. 16 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove purché nel territorio della Repubblica Italiana, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti mediante lettera raccomandata o, in caso di urgenza, mediante telegramma, telex, telefax, messaggi di posta elettronica, spediti rispettivamente almeno 5 (cinque) giorni o almeno un giorno prima di quello della riunione. La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da due Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.



Via Ripamonti n. 89 – 20141 Milano
C.F. e P.Iva : 12925460151

STATUTO SOCIALE

Atto: 15 Giugno 2007

Depositato Reg. Imprese MI 19 Giugno 2007

Iscritto in data 3 Luglio 2007

16.2

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio.

16.3

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/video.

In tal caso:

- devono essere assicurate, comunque:

- a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;

- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai Consiglieri.

Art. 17 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea. In particolare al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A.

18.2

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione, nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis, cod. civ.;
- b) la delibera di scissione, nei casi di cui al combinato disposto degli articoli 2506-ter e 2505-bis;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- d) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- f) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze;
- g) le altre materie ad esso attribuite dalla legge e dal presente Statuto.



Via Ripamonti n. 89 – 20141 Milano
C.F. e P.Iva : 12925460151

STATUTO SOCIALE

Atto: 15 Giugno 2007

Depositato Reg. Imprese MI 19 Giugno 2007

Iscritto in data 3 Luglio 2007

18.3

Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun Amministratore può chiedere agli Organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

18.4

Sulla base delle informazioni ricevute dagli Organi delegati, il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società; valuta, sulla base della relazione degli Organi delegati, il generale andamento della gestione.

18.5

Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o da società da essa controllate, riferendo in particolare sulle operazioni nelle quali esse abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate anche appositamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo rendessero opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto a ciascun Sindaco Effettivo.

18.6

Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al Collegio Sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei Sindaci.

Art. 19 - DIRETTORI

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, vicedirettori generali, direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, nonché gli emolumenti.

Art. 20 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e ai Vice Presidenti, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori e avvocati. Spetta pure agli Amministratori Delegati nell'ambito delle proprie attribuzioni.

Art. 21 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo spetta un compenso annuo ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile, anche sotto forma, in tutto o in parte, di partecipazioni agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo determinato azioni di futura emissione, stabilito dall'assemblea per l'intero periodo della durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'art. 2389, terzo comma c.c. L'assemblea potrà inoltre determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 22 - SINDACI

22.1

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, nominati ai sensi dell'art.148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che restano in carica per tre esercizi, più precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. Devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Per la costituzione e le deliberazioni delle riunioni del Collegio Sindacale si applicano le norme di legge.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

I poteri ed i doveri dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

22.2

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge applicabili e dal presente Statuto. Precisamente, almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non siano in possesso di questo requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro due milioni, ovvero;
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore del commercio, anche tramite sistemi di comunicazione elettronica, e al settore dell'editoria, anche multimediale; ovvero;
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore del commercio e dell'editoria.

La carica di Sindaco Effettivo è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre 5 (cinque) società quotate, con esclusione delle società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

22.3

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale procede l'Assemblea ordinaria secondo le modalità di seguito indicate.

Tanti Soci che rappresentino una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del D. Lgs. 58/1998 e costituita da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria possono presentare liste di candidati ordinati progressivamente per numero, con indicazione della candidatura a sindaco effettivo ovvero a sindaco supplente, depositandole presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina, ferme



Via Ripamonti n. 89 – 20141 Milano
C.F. e P.Iva : 12925460151

STATUTO SOCIALE

Atto: 15 Giugno 2007

Depositato Reg. Imprese MI 19 Giugno 2007

Iscritto in data 3 Luglio 2007

eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

I Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144 quinquies del T.U.F. con questi ultimi;
- da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura;
- dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente rivestiti in altre società..

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Ciascuna lista dovrà indicare distintamente 3 (tre) candidati alla carica di Sindaco Effettivo e 2 (due) alla carica di Sindaco Supplente.

Ciascun Socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

È eletto sindaco effettivo e Presidente del Collegio sindacale il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del D.Lgs. 58/1998. È eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica indicato al primo posto nella stessa lista.

Possono altresì essere nominati ulteriori sindaci supplenti destinati a sostituire il componente di minoranza, individuati tra gli altri candidati della lista di cui al comma precedente o, in subordine, fra i candidati collocati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

Sono eletti sindaci effettivi i primi due candidati indicati come tali ai primi due posti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

E' eletto secondo sindaco supplente, il candidato indicato come tale al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione. In caso di persistente parità dopo la seconda votazione, risulteranno eletti i candidati della lista nella quale la somma delle età anagrafiche (annualità complete) dei candidati medesimi risulta superiore a quella dei candidati presenti nelle altre liste.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i Sindaci Effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In particolare, nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il sindaco di minoranza, subentra il sindaco supplente eletto nella medesima lista e, in mancanza di quest'ultimo, subentrano i sindaci



Via Ripamonti n. 89 – 20141 Milano
C.F. e P.Iva : 12925460151

STATUTO SOCIALE

Atto: 15 Giugno 2007

Depositato Reg. Imprese MI 19 Giugno 2007

Iscritto in data 3 Luglio 2007

supplenti a tal fine eventualmente nominati in soprannumero. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il susposto principio di rappresentanza della minoranza.

Per la nomina dei Sindaci per qualsivoglia ragione non eletti con l'osservanza della modalità di cui ai precedenti commi l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Art. 23 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 24 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono attribuiti agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini indicati dall'Assemblea presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti ed alle condizioni previste dall'art. 2433 bis del Codice Civile e dell'art. 158 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la distribuzione di acconti sui dividendi.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, si prescrivono in favore della Società.

Art. 25 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determina:

- a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di Liquidatori;
- b) la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la Liquidazione;
- d) i poteri dei Liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni e diritti, o blocchi di essi.

Art. 26 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nello Statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.

Firmato Adrio Maria de Carolis
Firmato Alfonso Colombo Notaio

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DEL 12 GENNAIO 2009 N. 19.092 DEL
REPERTORIO E N. 5.400 DELLA RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1) - E' costituita una Società per Azioni denominata "Dmedia Commerce
S.p.A."

Art.2) - La Società ha sede in Pontassieve di Firenze (FI), all'indirizzo che risulta al
Registro Imprese di Firenze.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono istituire,
modificare, trasferire o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e
rappresentanze in qualsiasi luogo, in Italia e all'estero.

Il domicilio legale dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del Revisore o della
società di revisione, se nominati, per quanto concerne i loro rapporti con la Società è
quello risultante dai libri sociali.

Costituisce onere del socio e del soggetto interessato comunicare alla società, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventuali variazioni di domicilio o
residenza ed inoltre i numeri di telefax o gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare
le comunicazioni nei casi previsti dal presente statuto.

Art.3) - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre
duemilacinquanta) e può essere prorogata una o più volte, oppure sciolta
anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art.4) La società ha per oggetto:

il commercio all'ingrosso, al dettaglio e a distanza in qualunque forma e attraverso qualunque canale consentito, dei prodotti di elettronica, elettrodomestici, arredamenti, casalinghi e affini; macchine per ufficio; impianti industriali e del lavoro per ufficio per ogni tipo di azienda o ente pubblico o privato; accessori, parti di ricambio, articoli di cancelleria e programmi relativi all'uso delle macchine di cui ai punti precedenti; attrezzature per il disegno e le arti visive materiale scientifico; macchine e componenti elettrici ed elettronici, utensili e ferramenta; prodotti cosmetici e di bellezza; prodotti alimentari in genere per uso umano e animale; abbigliamento ed accessori, pelletteria e suoi accessori; prodotti e attrezzature per il giardinaggio, sementi, bulbi e piante da giardino. Il tutto con particolare riguardo sia all'import che all'export dei suddetti prodotti, con la possibilità di estendere la propria attività alla lavorazione, produzione e commercio di materiali affini e complementari; la società potrà inoltre svolgere attività di gestione di negozi e centri commerciali sia in proprio che per conto di terzi e a tal fine potrà anche acquisire e/o concedere in affitto aziende o rami di aziende, ivi compresa l'affittanza, la locazione, il comodato dei propri beni e/o di terzi di cui abbia disponibilità.

- La società potrà esercitare attività di deposito, di custodia, di magazzinaggio e la movimentazione di merci per conto di terzi, ivi compreso le operazioni doganali di importazione ed esportazione;
- potrà altresì svolgere attività di imballaggio di merci per conto di terzi, l'evasione di commesse d'ordine, l'avanzamento di lavori di merci in conto deposito, l'assunzione di mandati di case produttrici e/o agenzie, con o senza rappresentanza per la vendita di prodotti italiani ed esteri.
- L'esercizio di qualunque attività editoriale, sia industriale che commerciale, stampa di libri e periodici con relativa distribuzione e con l'esclusione della stampa quotidiana; produzione e commercio di programmi e procedure di base, applicativi per elaboratori elettronici, macchine elettroniche e meccaniche di qualsiasi tipo; consulenza organizzativa tecnica, operativa per la meccanizzazione e/o l'automazione dei servizi contabili, gestionali, amministrativi, finanziari per aziende di qualsiasi tipo e/o enti pubblici e/o enti privati, organizzazione didattica; formazione e gestione di centri di elaborazione dati in conto proprio ed in conto terzi, compresa la gestione di banche dati e prodotti da essi derivanti;
- L'assunzione di mandati di agenzia, rappresentanza ed intermediazione compreso l'assunzione di incarichi di acquisto e vendita per conto terzi, sia di carattere continuativo sia per singole operazioni nei settori merceologici di interesse; gestione di brevetti e diritti di autore; gestione di informazioni commerciali, finanziarie, statistiche e di mercato, anche attraverso la pubblicazione e la distribuzione di cataloghi di informazioni commerciali;

gestione diretta e indiretta presso terzi di ricerche scientifiche nei campi dell'elettronica, comunicazioni economico contabile, matematico, statistico, di mercato con gestione anche di elaboratori;

La società potrà effettuare investimenti, anche per conto di terzi, nonchè assumere ed accordare interessenze, quote, partecipazioni azionarie e non, in altri organismi costituiti o costituendi aventi scopi affini o complementari, salvo quanto disposto dall'articolo 2361 del Codice Civile..

La società potrà, nei limiti delle norme di legge vigenti, compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, commerciali ed industriali, che saranno ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la concessione di fideiussioni e garanzie in genere, anche reali, a favore di terzi; essa può assumere inoltre interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società, o imprese aventi oggetto affine, analogo o connesso al proprio.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE

Art.5) - Il capitale sociale è di Euro 3.600.000 (tremilioneisecentomila) rappresentato da numero 1.800.000 (unmilioneottocentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2 (due) cadauna.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito in forza di delibera dell'assemblea straordinaria dei soci. L'assemblea straordinaria con apposita delibera potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

In caso di aumento del capitale sociale o di emissione di obbligazioni convertibili, ai sensi dell'art.2441 C.C., è riservato agli azionisti ed agli eventuali possessori di obbligazioni convertibili in azioni, il diritto di opzione, e purché ne facciano contestuale richiesta il diritto di prelazione sulle azioni e/o sulle obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoptate, salva diversa deliberazione assunta dall'assemblea a norma di legge.

Art.6) - Le azioni sono nominative fino a che ciò sarà prescritto dalle vigenti leggi; le azioni interamente liberate potranno essere nominative o anche al portatore in caso la legge in futuro lo consenta, a scelta dell'azionista. L'azione è indivisibile e in caso di comproprietà i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune e, qualora non sia stato nominato, le comunicazioni fatte dalla Società a uno soltanto dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Art.7) - Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione mortis causa.

Art.8) - Il caso di pegno, usufrutto o sequestro delle azioni è regolato dall'art.2352 c.c.

TITOLO IV

AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art.9) - La Società può emettere particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie ai sensi dell'art.2348 C.C., azioni privilegiate nella ripartizione degli utili, azioni postergate nelle perdite, obbligazioni e obbligazioni convertibili, demandando all'Assemblea o all'Organo Amministrativo la fissazione delle modalità di emissione, collocamento ed estinzione, a norma di

legge.

Art.10) - In accordo con quanto previsto dagli artt. 2346 VI comma e 2349 e 2350 c.c., la società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle azioni forniti di diritti patrimoniali o diritti amministrativi, può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore

Art.11) - Per consentire il raggiungimento degli scopi sociali, i soci potranno mettere a disposizione della società somme di denaro o altri mezzi finanziari, sia con versamenti in conto aumento di capitale sociale, sia quali finanziamenti fruttiferi od infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, anche non in proporzione alle rispettive azioni, secondo quanto sarà di volta in volta stabilito dall'organo amministrativo .

Qualora non sia diversamente stabilito dall'organo amministrativo, i finanziamenti dei soci alla società si presumono fruttiferi.

In ogni caso i versamenti e finanziamenti dovranno essere effettuati dai soci nel rispetto delle norme di legge vigenti, anche di carattere fiscale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia e di disciplina della raccolta del risparmio tra il pubblico, ai sensi del Decreto Legislativo in data 1.9.1993 n.385.

12) - La società può emettere obbligazioni ed obbligazioni convertibili in azioni, a norma degli artt.2410 e ss. C.C.

La emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo con verbale redatto da Notaio, a norma dell'art.2410 c.c.

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Detto limite può essere superato a norma dell'art. 2412 c.c., se per l'eccedenza le obbligazioni emesse sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, nel caso di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili stessi e negli altri casi previsti dalla legge.

Art.13) – L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria, a norma dell'art.2420 bis c.c., o dagli amministratori nei casi e con le modalità previste dall'art.2420 ter c.c.

TITOLO VI

ASSEMBLEA

Art.14) - L'Assemblea generale degli azionisti regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alle leggi ed al presente statuto obbligano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

Art.15) - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e delibera sulle materie ad essa attribuite dagli artt.2364 - 2364 bis - 2365 c.c. e dalle disposizioni di legge vigenti.

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, sono di competenza dell'organo cui è affidata l'amministrazione della società.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ove particolari esigenze lo richiedano,

oppure quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea può essere convocata anche entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso e in tal caso l'Organo Amministrativo segnala nella sua relazione le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'Assemblea dovrà inoltre essere effettuata senza ritardo, quando ne sia inoltrata richiesta da aventi diritto ai sensi legge.

Art.16) - L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, oppure dagli altri organi sociali di controllo nei casi previsti dalla legge, nella sede sociale o anche altrove, purchè in Italia , mediante avviso di convocazione contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può inoltre essere indicato un altro giorno successivo per l'assemblea di seconda convocazione, nonché eventuali ulteriori convocazioni di assemblea. L'avviso dovrà essere pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oppure in alternativa su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera, Il Resto del Carlino, La Nazione.

In deroga a quanto sopra previsto, qualora la società non faccia ricorso al mercato dei capitali di rischio, l'assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante raccomandata a mani, telefax, o mediante E-mail, spedita a tutti gli azionisti almeno otto giorni prima dell'assemblea, ai sensi dell'art.2366 c.c., precisandosi che l'avviso

deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica, o allo specifico recapito che risultino dal libro soci o che siano stati espressamente comunicati dal socio alla società con lettera raccomandata, anche a mani.

Art.17) - L'Assemblea è validamente costituita anche in mancanza delle formalità suddette, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e degli organi di controllo,. In tale ipotesi dovrà essere data dal Presidente dell'assemblea tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo assenti.

Art.18) - Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti, cui spetta il diritto di voto, che abbiano depositato le loro azioni, o la relativa certificazione, presso la sede sociale o presso gli istituti di credito eventualmente indicati nell'avviso di convocazione almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e che risultino inoltre regolarmente iscritti sul libro dei soci entro lo stesso termine.

Le azioni e le certificazioni depositate non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo o che risulti essere andata deserta.

E' fatto salvo il disposto dell'art.2370, II° comma, c.c. per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio.

Art.19) - Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da altri soggetti, anche non soci, persone fisiche o giuridiche, associazioni o fondazioni, mediante semplice delega scritta, purché siano rispettate le disposizioni dell'art.2372 c.c.

La delega conferita per una singola assemblea ha effetto anche per la successiva

convocazione.

E' consentita la delega per più assemblee, anche indipendentemente dal loro ordine del giorno, rilasciata con procura speciale o generale autenticata o redatta dal Notaio.

Le deleghe dovranno essere conservate agli atti della società.

E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, audioconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere personalmente identificati dal Presidente e sia loro consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti e che il soggetto verbalizzante sia messo in condizione di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Art.20) - Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Non è consentito il voto per corrispondenza.

L'esercizio del diritto di voto in caso di conflitto di interessi, di usufrutto, di pegno e di sequestro di azioni è regolato dalla legge.

Art.21)- L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione se esistente, o da altra persona scelta fra gli azionisti presenti, con il voto della maggioranza dei soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, che viene scelto con il voto della maggioranza dei presenti e occorrendo da due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la

regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli azionisti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita e sia presente o rappresentato un numero di soci sufficiente per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

Art.22) - Le deliberazioni si prendono sempre in modo palese. Le nomine delle cariche sociali possono essere fatte anche per acclamazione unanime. In caso di parità tra due candidati verrà eletto quello titolare di un maggior numero di azioni.

Art.23) - L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, con la maggioranza semplice del capitale sociale presente o rappresentato in assemblea.

Art.24) - L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea, salvo i casi in cui l'art. 2369 C.C., la legge e lo Statuto richiedono maggioranze più qualificate.

Art.25) - Qualora la società faccia ricorso al mercato dei capitali di rischio,

l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, mentre nelle convocazioni successive alla seconda l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Art.26) - I verbali dell'Assemblea devono essere redatti senza ritardo, a norma dell'art. 2375 C.C., sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dagli scrutatori se nominati, e dal segretario, quando non siano redatti dal Notaio.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE - GESTIONE

Art.27) - La Società è amministrata secondo il sistema di amministrazione ordinario e tradizionale, fino a che l'assemblea straordinaria non opti per il sistema di amministrazione dualistico o per il sistema monistico.

L'eventuale variazione di sistema ha effetto dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo, a norma dell'art. 2380 c.c.

Art.28) - All'interno del sistema di amministrazione ordinario e tradizionale, rimane di competenza dell'assemblea ordinaria, ai sensi degli artt. 2364 - 2364 bis C.C., la scelta fra un Amministratore Unico e un Consiglio di Amministrazione, la determinazione del numero dei suoi componenti da un minimo di due fino a un massimo di undici membri, la nomina e la revoca degli amministratori e la

determinazione dei loro compensi.

Art.29) - Sono eleggibili alla carica di Amministratori le persone fisiche, capaci d'agire, anche non socie.

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dal loro ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art.2382 C.C.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili e possono essere revocati dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Art.30) - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, o in caso di loro inattività dal Collegio Sindacale, l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art.31) - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente, può eleggere, ove lo ritenga opportuno un Vice-Presidente ed eventualmente può delegare le proprie attribuzioni a uno o più Amministratori e Consiglieri Delegati o a un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti.

Art.32) - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale od anche

altrove, purchè nel territorio italiano, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere o da uno dei Sindaci.

La convocazione è fatta dal Presidente ed in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita ai Consiglieri ed ai Sindaci almeno cinque giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con invio anche a mezzo telegramma, telefax, o posta elettronica, almeno due giorni prima al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati per iscritto alla società dagli amministratori e dai sindaci medesimi.

Sono valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione anche senza le suddette formalità di convocazione, quando siano presenti in proprio tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci.

Art.33) - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche essere tenute in teleconferenza, audioconferenza o videoconferenza a condizione che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali i partecipanti potranno recarsi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere personalmente identificati dal Presidente e sia loro consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti e che il soggetto verbalizzante sia messo in condizione di percepire adeguatamente gli eventi

della riunione oggetto di verbalizzazione.

In tal caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente o in caso di suo impedimento se presente il Vicepresidente e il Segretario della riunione, o in alternativa il Notaio, che stende il verbale della adunanza che verrà sottoscritto da entrambi.

Art.34) - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.

Il voto non può essere dato per rappresentanza o per delega. Le ipotesi di conflitto di interessi sono regolate dall'art. 2391 c.c.

Art.35) - A cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico e del segretario, se nominato, è conservato il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nel quale verranno trascritti i verbali delle deliberazioni adottate, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario che può essere nominato a tempo indeterminato o anche per una singola adunanza, scegliendolo anche fra estranei al Consiglio stesso.

Il verbale sarà invece redatto da Notaio nei casi previsti dalla legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Art.36) - L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazione alcuna, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, ad

eccezione solamente di quanto è espressamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo e uno o più Amministratori o Consiglieri Delegati, mentre tanto l'Amministratore Unico quanto il Consiglio potranno nominare direttori e procuratori speciali per singoli atti o per determinate categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe di volta in volta rilasciate.

Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 2381, IV° comma, c.c.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni inerenti al loro ufficio.

L'Assemblea può inoltre determinare un compenso annuo a favore dei componenti l'organo amministrativo in misura fissa o sotto forma di percentuale agli utili o di risultati intermedi anche di alcuni settori, comprensivo di eventuali compensi da attribuirsi al comitato esecutivo e/o all'amministratore/i delegato/i ove nominati.

L'assemblea straordinaria può inoltre attribuire agli amministratori il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

L'Assemblea può altresì deliberare un accantonamento annuale di fondi da iscriversi in bilancio in favore dell'Organo Amministrativo da liquidarsi alla cessazione del rapporto e/o stipulare polizze di assicurazione che prevedono una indennità di fine rapporto o mandato, o comunque inerenti o connesse all'attività degli amministratori.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di amministratori e consiglieri delegati, investiti di particolari cariche, i loro compensi sono stabiliti dal Consiglio di

Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale nell'ambito del compenso annuo onnicomprensivo determinato dall'assemblea.

TITOLO VIII

RAPPRESENTANZA

Art.37) - La firma e la rappresentanza legale della Società sia di fronte ai terzi che in giudizio ed in ogni sede amministrativa e giudiziaria spettano a seconda delle deliberazioni dell'assemblea:

- a) - all'Amministratore Unico;
- b) - al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) - al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, in caso di assenza o impedimento del Presidente;
- d) - al Consigliere o ai Consiglieri eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione disgiuntamente dal Presidente, nei limiti e per i soli atti contenuti nella delega ricevuta.

Il compimento da parte degli amministratori di atti che eccedono i limiti dei loro poteri, o della delega ricevuta, costituisce giusta causa per la loro revoca, salvo l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni derivati alla società dal loro comportamento.

TITOLO IX

COLLEGIO SINDACALE

Art.38) - L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, scegliendoli in modo che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero

della Giustizia, mentre i restanti membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche, oppure, nel caso previsto dall'art.2409 bis, III° comma, c.c., tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale svolge il controllo di legittimità sulla amministrazione e vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, e può esercitare inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art.2409 bis, III° comma, c.c.

Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri e gli obblighi dei Sindaci e per la determinazione dei loro emolumenti, si osservano le disposizioni degli artt. 2397 e ss. c.c. e le altre norme di legge vigenti, mentre per la determinazione dei loro compensi si osservano le tariffe degli ordini professionali.

TITOLO X

REVISIONE E CONTROLLO CONTABILE

Art.39) - Il controllo contabile della società è esercitato da un Revisore contabile o da una società di Revisione, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, che vengono scelti e nominati, sentito il Collegio Sindacale, dall'assemblea la quale determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla società di Revisione per l'intera durata dell'incarico.

Qualora la società sia amministrata secondo il sistema ordinario, non faccia ricorso al mercato dei capitali di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere esercitato anche solo dal Collegio Sindacale e in tal caso esso sarà costituito da componenti tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora la società sia ammessa alla quotazione nei mercati regolamentati, il controllo contabile dovrà essere esercitato da una società di Revisione iscritta nell'apposito Albo speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sotto la sua vigilanza, ai sensi del Testo Unico dei mercati finanziari Decreto Legislativo in data 24.2.1998 n.58 e successive modificazioni.

Art. 40) - Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei Revisori e dei soggetti comunque incaricati del controllo contabile, si osservano le disposizioni del Codice Civile, del Decreto Legislativo in data 24.2.1998 n.58 e le altre norme di legge vigenti.

TITOLO XI

BILANCIO – UTILI - FONDI DI RISERVA

Art.41) - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale, con la nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle norme di legge vigenti.

Art.42) - Dagli utili netti dell'esercizio viene innanzitutto prelevato il cinque per

cento da assegnarsi alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il rimanente, previa deduzione delle eventuali ulteriori assegnazioni a riserva e salve altre specifiche destinazioni che venissero deliberate dall'Assemblea, verrà ripartito tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, fatte salve diverse disposizioni di legge.

Gli utili non riscossi si prescriveranno a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui saranno divenuti esigibili.

TITOLO XII

RECESSO - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art.43) - Non è consentito al socio il diritto di recesso se non nei casi in cui questo è inderogabile per legge.

Ai sensi dell'art. 2437, I° comma, c.c., hanno diritto di recesso per tutte o parte delle proprie azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) - la modifica della clausola dell'oggetto, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) - la trasformazione della società;
- c) - il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) - la revoca dello stato di liquidazione;
- e) - l'eliminazione di una o più cause di recesso eventualmente previste dallo Statuto;
- f) - la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) - le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione.

Restano salve le disposizioni dettate dall'art. 2497 quater C.C. in tema di recesso per

le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

Art.44) - Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima.

Per i termini e le modalità di esercizio del recesso, per i criteri di determinazione del valore delle azioni e per il procedimento di liquidazione del valore delle azioni al socio receduto, si osservano le disposizioni degli artt. 2437 bis, 2437 ter, 2437 quater e 2437 quinquies C.C. e le altre norme di legge vigenti.

In ogni caso il rimborso delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di un anno, che decorre dal ricevimento della comunicazione del recesso medesimo fatta alla società.

Art.45) - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento stabilisce le modalità di liquidazione, i criteri in base ai quali essa deve svolgersi e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.46) -, Qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza di rapporti sociali tra i soci, tra la Società ed i soci, i loro eredi, gli Amministratori, i Revisori ed i Liquidatori, che abbia per oggetto diritti disponibili, sarà rimessa al Tribunale di Firenze

Art.47) - Per quanto non espressamente previsto in questo statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle altre norme di legge in materia.

F.to Ferreira Soares Joaquim José

F.to Luca Livi Notaio. Vi è il sigillo